



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

		Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ARGENTINO	PIETRO
<input type="checkbox"/>	MARZANO	SERGIO
<input type="checkbox"/>	MONOPOLI	PIETRO
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 940/05
depositato il 31/05/2005

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. [redacted] RAP 1998
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. [redacted] RAP 1999
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST. [redacted] RAP 2000
- contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 940/05

UDIENZA DEL

12/03/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

295

PRONUNCIATA IL:

12.3.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 MAR. 2013

Il Segretario

SEGREARIO
Claudio [redacted]

Fatto e Diritto

Con ricorso presentato in Commissione il 31/05/2005, [REDACTED], esercente l'attività di medico, proponeva opposizione avverso il provvedimento di rifiuto tacito dell'Agenzia delle Entrate di Taranto; alla restituzione dell'I.R.A.P. da lui versata per gli anni d'imposta 1998, 1999 e 2000 a seguito di istanza di rimborso avanzata il 04/07/2002.

Deduceva il ricorrente di esercitare la predetta attività esclusivamente con l'apporto di lavoro proprio con scarsissimi beni strumentali e senza dipendenti e/o collaboratori, concludendo per la condanna della controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 8.410,50 oltre agli interessi di legge e con vittoria delle spese di lite.

In data 04/07/2005 si costituiva l'Ufficio suindicato mediante deposito di controdeduzioni con le quali evidenziava l'infondatezza della pretesa della controparte concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

Il 12/02/2013 lo stesso ricorrente produceva copia del quadro "RE" del modello unico e relativo agli anni suindicati.

All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

E' oramai ricorrente nella giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, l'affermazione che, ai fini dell'assoggettamento all'I.R.A.P., l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo (professionisti in genere) deve essere necessariamente dispiegato mediante: a) l'utilizzazione di beni strumentali &ccedenti per quantità o valore le necessità minime richieste dal tipo di attività; b) l'impiego non occasionale di lavoro altrui. Orbene dal contenuto del quadro RE prodotto, si evincono la deduzione dal reddito di lavoro autonomo di esigui costi sostenuti per quote di ammortamento e per compensi a terzi.

Senza contare che l'allegata insussistenza degli elementi dell'organizzazione non è stata contestata dall'Ufficio.

Trattandosi di vecchio contendere, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] avverso il provvedimento di rifiuto di cui in premessa e, per l'effetto, condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 8.410,50 oltre agli interessi di legge. Spese compensate.

Così deciso in Taranto il 12/03/2013.

IL PRESIDENTE

Dr. Pietro ARGENTINO

